

[ATTO PUBBLICO NOTARILE]

[Intestazione, tempo e luogo della stipula, indicazione delle parti, dichiarazione della certezza dell'identità personale delle parti a cura del notaio rogante]

Premesso

CHE con delibera del Consiglio della Fondazione “Cesare Gregorini” n. 82 del 13.12.2019 è stata indetta la procedura per l'affidamento in appalto dei servizi socio assistenziali, sanitari ed alberghieri complementari (lavanderia, stireria, guardaroba, ristorazione e pulizia della struttura) a favore degli ospiti della Casa di Riposo/Residenza Protetta della Fondazione e sono stati approvati i relativi atti di gara;

CHE con delibera del Consiglio della Fondazione n. ----- del -----, efficace in data -----, il servizio in questione è stato aggiudicato, a seguito di espletamento della procedura di gara, a ----- che ha offerto il ribasso del --% (-----) e quindi per un importo contrattuale stimato di € ----- (-----/---00) comprensivo di € 1.660,00 (euro milleseicentosessanta/00) per oneri della sicurezza di cui al DUVRI non soggetti a ribasso, il tutto al netto dell'I.V.A se ed in quanto dovuta;

CHE l'affidamento del presente servizio è previsto nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi approvato con delibera n. 81 del 09.12.2019 per gli anni 2020 e 2021;

CHE è stato acquisito agli atti d'ufficio il DURC on line prot. --

----- in data ----- attestante la regolarità contributiva del suddetto appaltatore;

CHE con riferimento al valore stimato del contratto si è reso necessario acquisire la prescritta informazione antimafia, ai sensi del D. Lgs. 6.9.2011 n. 159, come integrato e modificato dal D. Lgs. 13.10.2014 n.153;

CHE pertanto, ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. n. 159/2011 la Stazione Appaltante in data ----- ha provveduto a consultare la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia;

CHE il Ministero dell'Interno - Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia- con nota prot. n. ----- del --- ----- ha attestato che a tale data non sussistono a carico del contraente le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e che alla medesima data non sussistono tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate indicati nel comma 4 dell'art. 84 del medesimo D.Lgs. 159/2011;

[*oppure se del caso*] ai sensi e per gli effetti dell'art. 92 comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011, essendo decorso il termine ivi indicato, si può procedere alla stipula del contratto anche in assenza dell'informazione antimafia sotto la condizione risolutiva ivi prevista;

CHE la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione di cui all'art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 è stata inviata a mezzo pec in data ----- e pertanto il termine dilatorio per la stipula del

contratto di cui all'art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 risulta oramai interamente decorso;

tutto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale e volendosi ora, pertanto, stipulare regolare contratto, fra le suddette parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – La Fondazione “Cesare Gregorini”, come sopra rappresentata affida a ----- che a mezzo del suo rappresentante, accetta, l'appalto dei servizi socio assistenziali, sanitari ed alberghieri complementari (lavanderia, stireria, guardaroba, ristorazione e pulizia della struttura) a favore degli ospiti della Casa di Riposo/Residenza Protetta della Fondazione stessa per la durata di anni 3 (tre) con decorrenza e per il prezzo offerto di cui al successivo art. 3.

Il contratto potrà essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari a ulteriori 3 (tre) anni. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 30 giorni. In tal caso, gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, saranno pari ad €

Il presente contratto, alla scadenza, potrà essere prorogato, con preavviso di almeno 15 giorni, per un massimo di mesi dodici al fine di garantire la continuità del servizio, in funzione dello svolgimento delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente.

Art. 2 – L'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto viene realizzata in conformità alle disposizioni del capitolato speciale d'appalto **allegato al presente sotto la lettera "A"**, del

Duvri, **allegato al presente sotto la lettera "B"** e deve essere altresì svolta conformemente all'offerta tecnica e all'offerta economica presentata dall'appaltatore in sede di gara, che vengono qui richiamate quali parti integranti del presente contratto sebbene non materialmente allegate, ma depositate agli atti del Responsabile del Procedimento.

L'appaltatore sarà inoltre tenuto all'osservanza delle norme contenute nel D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nel codice di comportamento per i dipendenti della stazione appaltante e di ogni altra disposizione normativa o regolamentare applicabile in materia.

Art. 3 – L'importo contrattuale, tenuto conto del ribasso offerto del --% (-----) ammonta ad € ----- (-----) oltre ad € 1.660,00 (euro milleseicentosessanta/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di cui al DUVRI, il tutto al netto dell'I.V.A se ed in quanto dovuta.

Art. 4 – A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti col presente contratto, l'Appaltatore esibisce polizza fidejussoria n. ----- emessa da ----- in data ----- con la quale dimostra di aver costituito cauzione definitiva per € ----- (-----/00) pari al -----% (-----) dell'importo di contratto.

Nel caso di inadempienze contrattuali la Fondazione avrà diritto di valersi di propria autorità della cauzione come sopra prestata e l'appaltatore dovrà reintegrarla nei termini di cui al capitolato tecnico descrittivo e prestazionale qualora la stazione appaltante abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

La Ditta appaltatrice dimostra inoltre, esibendo polizza fidejussoria N. ----- rilasciata da ----- in data ----- di aver adempiuto a quanto richiesto in materia di assicurazioni dall'art. 18 del capitolato speciale d'appalto. Tale polizza dovrà essere mantenuta operante per l'intera durata contrattuale e con i medesimi massimali; a tal fine dovrà essere prodotta alle scadenze di ciascun periodo assicurativo documentazione attestante l'avvenuto rinnovo o, in caso di mutamento di compagnia assicurativa, l'avvenuta stipula di nuova polizza per i massimali di cui al predetto art. 18 del capitolato.

Art. 5 - La Ditta dovrà applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi anzidetti.

Art. 6 - E' vietata in modo assoluto la cessione del presente contratto. È vietato il subappalto.

Art. 7 - L'appaltatore, con il presente contratto, dichiara di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 Agosto 2010 n. 136 e ss. mm. ii. A tal fine, La stazione appaltante indica i codici relativi al presente affidamento: CIG: 8131843122 e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Ancona della notizia dell'inadempimento dei propri subappaltatori agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 8 – Le parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'art. 3 comma 9/bis della Legge 13/08/2010 n. 136, e ss.mm.ii., costituisce causa di risoluzione del presente contratto il mancato utilizzo, per le transazioni conseguenti l'esecuzione dello stesso, del bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Art. 9 - A tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale sita in -
-----.

Art. 10 - Sono parte integrante del contratto i seguenti documenti:

- capitolato speciale d'appalto;
- DUVRI;
- offerta tecnica ed economica presentata dalla ditta;
- le polizze di garanzia.

Le parti dichiarano che tali documenti non vengono materialmente allegati al contratto ma, firmati da entrambe le parti, vengono conservati presso la sede legale della Fondazione "Cesare Gregorini", ad eccezione del capitolato tecnico descrittivo e prestazionale e del DUVRI già allegati al presente contratto sotto le lettere "A" e "B".

Art. 11 - La Ditta aggiudicataria è tenuta a trasmettere al RUP, entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del contratto, formale comunicazione concernente il Titolare e il Responsabile del trattamento dei dati per quanto di competenza secondo le normative in vigore. Relativamente al rispetto della normativa in materia di privacy, con esclusivo riferimento al servizio

oggetto del contratto, la Ditta aggiudicataria viene individuata come titolare e responsabile del trattamento dei dati di qualsiasi natura, concernenti i fruitori del servizio e le loro famiglie forniti direttamente dalla stazione appaltante e/o dai diretti interessati e pertanto autorizzata a svolgere tutti i trattamenti dei dati suddetti necessari per l'espletamento del servizio, sia in forma cartacea che elettronica/informatica.

Art. 12 – I collaboratori a qualsiasi titolo dell'appaltatore sono tenuti al rispetto, in quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato con D.P.R. 62/2013 e di quello dei dipendenti della Fondazione “Cesare Gregorini”, del quale si consegna copia.

La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione della violazione la stessa sia ritenuta grave.

Art. 13 - L'appaltatore si impegna all'osservanza dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i. ai sensi del quale i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'ente stesso svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche

amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 14 - Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti contraenti, in relazione al presente contratto, resta inteso tra le parti la competenza del Foro di Ancona.

Art. 15 - Tutte le spese relative all'appalto e al presente contratto inerenti e conseguenti, ivi compresi i diritti di rogito, sono a carico dell'appaltatore.

[In caso di corrispettivo soggetto ad iva] Ai fini fiscali i contraenti dichiarano che le prestazioni di cui al presente atto sono soggette ad I.V.A. e pertanto chiedono l'applicazione dell'imposta fissa di registro ai sensi dell'art. 40 D.P.R. 26.4.86 n. 131.

[In caso contrario indicare il diverso regime di tassazione dell'atto]

Art. 16 - Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

[lettura dell'atto alle parti, sottoscrizione delle parti e menzione che l'atto è stato scritto dal notaio o da persona di sua fiducia a cura del notaio rogante]